CAMERA DEI DEPUTATI N. 1905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GNAGA, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, FAUSTINELLI, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Istituzione della provincia dell'arcipelago toscano

Presentata il 17 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a riconoscere lo spirito che anima le amministrazioni presenti nel territorio identificato con la denominazione di « arcipelago toscano » e che corrisponde all'esigenza di un adeguato decentramento delle competenze amministrative in conformità con le peculiarità proprie delle zone interessate.

Tali peculiarità, fortemente vissute e sentite dalle popolazioni residenti, determinano l'improrogabilità di una scelta di formale riconoscimento della diversità e della conseguente necessità di una gestione adeguata della medesima.

Tale esigenza si qualifica in termini di applicazione del principio di sussidiarietà in forza del quale si deve in ogni caso privilegiare i livelli di governo più vicini alle popolazioni da governare in funzione del potenziamento del principio di partecipazione; come ha affermato Wolfgang Kasper, professore di economia alla *School of Economics and Management della University of South Wales,* « quanto più piccolo è il gruppo, tanto più grande, naturalmente, è l'influenza relativa che l'individuo ha sul contenuto delle regole imposte e sulle loro modalità di applicazione ».

Tale maggiore influenza si giustifica prevalentemente con il riferimento alle peculiarità che quelle zone presentano in relazione alla loro economia, alla cultura, alla localizzazione geografica, con le conseguenziali opzioni funzionali che in tali ambiti si definiscono.

È evidente che le opzioni che ottimizzino tali peculiarità non possono che essere quelle maturate nelle sedi istituzionali più vicine a tali ambiti territoriali, ove si maturano interventi partecipativi dei cittadini in termini più diretti ed ove si garantisce una politica di gestione delle risorse economiche più efficiente e più mirata alla soddisfazione delle esigenze prioritarie che tali comunità presentano.

È questo lo spirito che deve animare il legislatore nell'accogliere tali prospettive di ulteriore decentramento amministrativo, anche in coerenza con la dizione dell'articolo 5 della Costituzione che ha formalizzato un preminente favore per esso e in conformità con la lettera del Trattato di Maastricht, che il principio di sussidiarietà ha solennemente enunciato.

In questi termini, si deve ritenere che, nella misura in cui l'istituzione di una nuova provincia si pone come riconoscimento di una realtà già operante sul terreno culturale, sociale ed economico, il non riconoscimento istituzionale della realtà medesima si pone in contrasto con il principio per il quale la Repubblica non è che « *istituisca* » province e comuni, ma « *riconosce e promuove le autonomie locali* ».

In conclusione, si deve ritenere operante tale imperatività nel caso in oggetto caratterizzato da peculiarità tali da imporsi come realtà suscettibili di riconoscimento in forza del dettato costituzionale.

Per questi motivi, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia dell'arcipelago toscano con capoluogo Portoferraio.

ART. 2.

1. La circoscrizione della provincia di cui all'articolo 1 comprende i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio dell'Elba, Capraia, l'Isola del Giglio.

ART. 3.

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale si svolge entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario nominato dal presidente della regione Toscana.

3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti adottano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali di Portoferraio, Grosseto e Livorno, con appositi accordi e con progetti di riparto

approvati dal presidente della regione Toscana, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

3. In caso di dissenso tra le amministrazioni provinciali di cui al comma 2, il presidente della regione Toscana provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo comma 2.

ART. 5.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le prefetture di Grosseto e Livorno e relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Portoferraio.

2. La denominazione della nuova provincia è, a tutti gli effetti, quella di « provincia dell'arcipelago toscano ».

ART. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia dell'arcipelago toscano sono a carico dei capitoli previsti nel bilancio di previsione dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1905
Lire 500